

PR. 2032/2020 U.  
6-11-2020



**Tribunale di Isernia**  
**Procura della Repubblica di Isernia**  
**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia**  
**Camera Penale di Isernia**  
**Camera Civile di Isernia**  
**A.I.G.A di Isernia**

**PROTOCOLLO**  
**PER LA GESTIONE DELLA FASE DI EMERGENZA**  
**LEGATA ALLA PANDEMIA DA COVID 19.**

Gli organi indicati in intestazione, come rappresentati, convengono quanto segue:

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019*) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (*“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (*“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*) ed in particolare l’art. 1, che, modificando l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”*;
- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;
- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;
- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”*), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte con le delibere del 5.3.2020 (*“Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all’Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958”*) e dell’11 marzo 2020 (*“Ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020”*);

- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 novembre 2020, recante “Emergenza COVID - linee guida agli uffici giudiziari;

- richiamati i provvedimenti adottati dalla Conferenza Permanente del Tribunale di Isernia, nelle date del 25.10.2020 e 31.10.2020, nonché i provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale di Isernia e dal Procuratore della Repubblica di Isernia, finalizzati a stabilire le modalità di accesso e di presenza all’interno del Palazzo di Giustizia, nell’ottica di garantire la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza, rispetto al rischio epidemico in atto;

- considerata la peculiare situazione del Palazzo di Giustizia di Isernia, ove sono ubicati il Tribunale, la Procura della Repubblica, l’Ufficio del giudice di Pace e l’UNEP, derivante dalla constatazione che si sono verificati numerosi casi di positività tra il personale addetto agli Uffici (che hanno portato alla decisione della chiusura del Tribunale a partire dal giorno 25 ottobre 2020, chiusura poi prorogata e tuttora perdurante), nonché dalla condizione della struttura del Palazzo di Giustizia, che si caratterizza per la presenza di un’unica aula avente una capienza adeguata alla necessità di garantire il distanziamento sociale tra le persone che accedono nell’edificio;

**- considerato che la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, del 4 novembre 2020, ha previsto:**

a) la possibilità di adottare protocolli interni tra uffici giudicanti ed uffici requirenti ovvero prassi concordate tra detti uffici con riguardo alla trasmissione degli atti urgenti: i protocolli o le prassi concordate potranno individuarne la tipologia e prevedere che essi - redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa - siano portati a conoscenza dell’ufficio cui sono diretti (pubblico ministero o giudice) mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell’atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l’originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo ed in quello TIAP appena possibile.

b) l’opportunità che i dirigenti, nell’attuale contingenza e in ragione della necessità di limitare gli accessi agli uffici, consentano l’espletamento del tirocinio, ex art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 con modalità da remoto e che, ove ciò non sia possibile, favoriscano il recupero delle ore di tirocinio non svolte in un momento successivo alla piena ripresa delle attività, sì da evitare che ne venga posticipata la conclusione;

c) la opportunità che i dirigenti degli uffici raccomandino ai magistrati la trattazione di procedimenti in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, tenendo altresì nella dovuta considerazione la possibilità ovvero l'impossibilità per il personale amministrativo di avere accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale.

**- considerato che la stessa delibera ha poi previsto:**

a) di invitare i magistrati a valutare l'opportunità di disporre, nei casi rispettivamente previsti dalla legge, lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.) e, nel solo settore civile, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta), quali istituti idonei ad assicurare la riduzione di forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia;

b) di promuovere, per la finalità di cui alla lettera a), la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero, nel solo settore civile, modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta;

c) di individuare, nei casi in cui, a legislazione vigente, l'udienza non possa essere svolta mediante collegamenti da remoto o, nel settore civile, mediante trattazione scritta, locali e presidi idonei allo svolgimento dell'udienza nel rispetto delle prescrizioni igienico – sanitarie (eventualmente avvalendosi dell'ausilio dell'autorità sanitaria competente), ferma restando l'opportunità che i magistrati adottino, ove necessario, gli opportuni scaglionamenti delle udienze in tutti i giorni della settimana non festivi ed in orari anche pomeridiani.

**- considerato ancora che la delibera ha ancora previsto:**

a) nel settore civile, di incentivare, laddove non sia già obbligatorio per legge, il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare, ed, altresì, la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati;

b) quanto al settore penale, di monitorare, anche con l'ausilio del Magrif e la predisposizione di adeguati moduli organizzativi, l'attuazione della previsione legale obbligatoria del deposito telematico a cura delle parti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, 2 e 3, d.l. 137/2020; nonché di assicurare la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, provvedendo a richiedere al Ministero

competente l'attivazione di uno o più indirizzi di posta elettronica certificata per l'ufficio, avvalendosi dell'ausilio del Magrif e predisponendo appositi moduli organizzativi ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 24, commi 4 e 5 d.l. 137/2020.

**- considerato che la delibera ha ancora stabilito che:**

a) nel caso in cui si renda eventualmente necessario procedere al rinvio di procedimenti: i) nel settore civile, di disporre il rinvio con provvedimenti telematici e non cartacei; ii) nel settore penale, di ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio (peraltro, laddove il rinvio fosse disposto in udienza, si raccomandano modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine, all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale);

b) di adottare, per quanto di competenza, ogni accorgimento volto a rispettare l'obbligo di distanziamento ed il divieto di assembramento: a tal fine, ove le udienze non possano essere celebrate da remoto, ma debbano essere tenute nei palazzi di giustizia, appare utile scaglionare la loro fissazione per giorni ed orari prestabiliti sì da limitare l'accesso ed il contatto tra gli utenti; egualmente, appare opportuno adottare un'organizzazione delle udienze che limiti - anche in relazione al singolo procedimento - la contestuale convocazione e presenza di più soggetti (ad esempio testi), anche tenuto conto delle concrete dimensioni delle aule e degli spazi adiacenti.

**- considerato che la richiamata delibera** ha poi raccomandato ai dirigenti di assumere i provvedimenti organizzativi di carattere generale in relazione all'emergenza sanitaria in atto per iscritto ed attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere - con modalità anche informali, compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte nonché con le sussistenti ragioni di urgenza - in funzione consultiva i componenti dell'ufficio, l'avvocatura ed il personale amministrativo, in armonia con i principi consolidati che governano a livello ordinamentale l'organizzazione degli uffici e, quanto, agli uffici di procura, ed al fine di garantire il rispetto delle misure igienico - sanitarie all'interno dell'intero ufficio, ha recato l'invito ai magistrati a valutare l'opportunità di avvalersi, nei casi previsti dalla legge e compatibilmente con le esigenze investigative, dei collegamenti da remoto (individuati e regolati con provvedimento del D.G.S.I.A.) nel corso delle indagini preliminari, altresì con la raccomandazione ai dirigenti di incentivare il ricorso a tali collegamenti da remoto, tenendo in considerazione le modalità di accesso ai registri allo stato disponibili ed eventualmente promuovendo la stipula di protocolli sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti coinvolti.

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.**

**In generale:**

- a) tra il Tribunale e la Procura della Repubblica, nonché tra l'Ufficio del Giudice di Pace e la Procura della Repubblica, la trasmissione degli atti urgenti avverrà (previa redazione e sottoscrizione secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa) mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo ed in quello TIAP appena possibile.
- b) l'espletamento del tirocinio, ex art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, è consentito con modalità da remoto; ove ciò non sia possibile, il recupero delle ore di tirocinio non svolte avverrà in un momento successivo alla piena ripresa delle attività, anche al fine di evitare che ne venga posticipata la conclusione;

**Prima fase, riferita al periodo di chiusura del Tribunale.**

Fermo restando quanto già stabilito nelle delibere assunte dalla Conferenza Permanente, nelle date del 25 e del 31 ottobre 2020, e quanto sarà stabilito nella Conferenza Permanente già fissata per il giorno 7 novembre 2020, in aggiunta al presidio stabilito in tali provvedimenti per la trattazione degli atti indifferibili, si stabilisce che:

1. per il Tribunale, e per ciascuno dei quattro settori di operatività giudiziaria (1. Civile – lavoro; 2. Esecuzioni – fallimenti – volontaria giurisdizione; 3. Penale; 4. Gip/Gup), in ciascuna giornata un operatore sarà presente nel Palazzo di Giustizia, al fine di processare i depositi di atti effettuati nelle scorse settimane, nonché quelli che saranno effettuati in prosieguo. Tanto sarà assicurato secondo un calendario stabilito dalla Segreteria del Tribunale. Il personale che costituirà il presidio sarà distinto ed ulteriore rispetto a quello che provvederà alla lavorazione dei depositi, come indicato in precedenza. Nel redigere i turni di cui al punto in esame, e di presidio, la Segreteria valuterà comunque la possibilità di attribuire allo stesso lavoratore entrambi i compiti, compatibilmente con il numero del personale disponibile ed in servizio, e con le qualifiche di ciascuno.
2. Per l'Unep, in ciascuna giornata saranno presenti due operatori, al fine di procedere alla lavorazione delle pratiche e alla accettazione dei soli atti urgenti e indifferibili.
3. Per l'Ufficio del Giudice di Pace, in ciascuna giornata sarà presente un operatore, al fine di procedere alla lavorazione delle pratiche arretrate in tutti i settori di operatività, e delle pratiche che perverranno per la trattazione.
4. qualora vi siano depositi telematici di atti urgenti ed indifferibili, il difensore che procede al deposito ne darà notizia al presidio, al fine di consentire la rapida esecuzione degli adempimenti.
5. Allorquando sarà disponibile l'accesso da remoto ai registri di cancelleria civile, le lavorazioni indicate in precedenza saranno effettuate da remoto, e da remoto si effettueranno

fin d'ora le lavorazioni civili e penali consentite dai sistemi in uso, a cura del personale in servizio.

6. Le udienze del settore civile fissate con le modalità di trattazione cartolare, in assenza di contezza del mancato deposito delle note da parte dei difensori costituiti, non saranno oggetto di provvedimento ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., ma saranno rinviate ad altra data, con le medesime modalità di trattazione cartolare. Valgono le indicazioni in ordine alla rimessione in termini, già contenute nelle deliberazioni della Conferenza Permanente.
7. Le udienze penali fino ad ora non svolte a causa della chiusura del Tribunale, o che per l'analogo motivo non saranno svolte, saranno oggetto di rinvio con provvedimento assunto fuori udienza, anche in data successiva a quella della udienza non tenuta. Si intendono revocati gli ordini di traduzione di detenuti fino ad ora emessi, fatte salve diverse e specifiche determinazioni del singolo magistrato, per ciascun processo. La Cancelleria provvederà immediatamente a comunicare agli Istituti Penitenziari la revoca delle traduzioni, e richiederà al magistrato titolare del fascicolo le ulteriori determinazioni per le eventuali traduzioni per le udienze successive. Nel rinviare le udienze si terrà conto di quanto si stabilirà in prosieguo di protocollo.

**Seconda fase, a partire dalla riapertura del Tribunale, e tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite dal Medico competente e dal RSPP:**

**Settore penale**

Ferma restando la possibilità di procedere da remoto in tutti i casi nei quali ciò sia consentito dalla normativa vigente, valgono per il resto le seguenti determinazioni.

**Processi del Tribunale in composizione monocratica (ovvero di competenza Gip/Gup):**

Per ogni udienza monocratica potranno essere trattati al massimo 10-15 processi.

Ogni giudice stabilirà rigide fasce orarie di mezz'ora ciascuna (a partire dalle ore 9.30) e saranno fissati massimo due processi per ogni singola fascia oraria.

Saranno trattati solo i seguenti processi:

- a carico di imputati sottoposti a misura cautelare di qualunque natura per il procedimento da trattare;
- processi prossimi alla prescrizione (due anni per i delitti e 18 mesi per le contravvenzioni);
- prime udienze;
- discussioni.

Non saranno trattati i processi monocratici con attività istruttoria di ascolto dei testimoni, fatta eccezione per i processi con imputati sottoposti a misura cautelare (detentiva e non detentiva) e quelli prossimi alla prescrizione.

Ogni giudice valuterà l'entità e la durata dell'attività da espletare alternando processi con istruttoria (con le limitazioni sopra disposte) a processi di prima udienza o discussione al fine di evitare assembramenti non solo dentro ma anche fuori dall'aula.

Al fine di ridurre al minimo la durata delle discussioni, i difensori e il Pubblico Ministero valuteranno la possibilità di depositare, preferibilmente entro tre giorni prima della data fissata, una memoria contenente i temi difensivi, da sviluppare nella discussione orale.

Nel caso di attività particolarmente complessa o di prevedibile lunga durata, il giudice ne terrà conto nella individuazione degli altri processi da trattare, eventualmente riducendo il numero di processi da trattare.

Ove l'attività istruttoria del singolo processo dovesse superare l'orario stabilito di oltre 15 minuti, il giudice provvederà ad aggiornare quel processo ad altra udienza al fine di non creare attese ed assembramenti anche fuori dall'aula. Quando il processo viene rinviato va indicata l'ora e va altresì indicata l'attività da espletare.

Ogni giudice dovrà procedere alla riorganizzazione delle proprie udienze tenendo conto dei criteri sopra previsti. A tal fine dovrà indicare i processi che possono essere celebrati e fissare l'orario, dandone comunicazione il prima possibile alle parti, nonché all'Ordine degli Avvocati, alla Camera Penale e alla Procura della Repubblica, preferibilmente una settimana prima della udienza (ed ove non sia possibile, comunque almeno 3 gg prima della udienza), così da consentire alle stesse di avvisare i testimoni. La comunicazione indicata sarà in ogni caso pubblicata sul sito *web* del Tribunale, nel rispetto della normativa sulla *privacy*. Nel primo periodo successivo alla disposizione della riapertura del Tribunale, la comunicazione sarà fatta nei limiti temporali consentiti. Ove non fosse possibile, per la ristrettezza dei tempi a disposizione, la comunicazione sarà inserita nel sito *web* del Tribunale –nel rispetto della normativa sulla *privacy*- e la stessa indicherà i processi che saranno oggetto di rinvio in udienza, oltre ai processi da trattare per ciascuna fascia oraria. La stessa comunicazione sarà inviata, anche in maniera informale, e appena possibile in maniera formale, alla Procura della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale.

Al fine di evitare un aggravio di lavoro per le Cancellerie, i processi già fissati e che non possono essere trattati, saranno rinviati in udienza, chiamandoli alla presenza di un difensore che sarà nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., al fine di limitare la presenza di persone all'interno del Palazzo di Giustizia. L'elenco dei processi che non saranno trattati, e che saranno oggetto di rinvio da disporre in udienza, sarà predisposto dal singolo Magistrato, e sarà inserito –nel rispetto della normativa sulla *privacy*- nel sito *web* del Tribunale, oltre che comunicato alla Procura della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale, che provvederanno a renderlo noto ai propri iscritti.

### **Processi del Tribunale in composizione collegiale:**

Per ogni udienza collegiale non possono essere fissati più di 5 processi compresi i riesami reali.

Nel caso di processi complessi il GUP, prima di emettere il decreto di rinvio a giudizio, avrà cura di concordare con il Presidente del Collegio competente la data e l'orario della prima udienza onde evitare assembramenti

Fasce orarie: I processi collegiali vengono fissati ad ora fissa

Saranno trattati i seguenti processi:



- a carico di imputati sottoposti a misura cautelare anche non detentiva;
- processi prossimi alla prescrizione (due anni per i delitti e 18 mesi per le contravvenzioni);
- prime udienze;
- discussioni.

Udienza istruttoria: Non saranno trattati i processi con attività istruttoria di ascolto dei testimoni, fatta eccezione per i processi con imputati sottoposti a misura cautelare (detentiva e non detentiva) e quelli prossimi alla prescrizione.

Per le udienze già fissate si applicano gli stessi criteri previsti per i processi di competenza monocratica.

### **Processi penali innanzi al Giudice di pace:**

Per ogni udienza potranno essere trattati al massimo 10-15 processi.

Ogni giudice stabilirà rigide fasce orarie per la trattazione dei processi, evitando la sovrapposizione degli orari ed assicurandosi che non si crei assembramento sia dentro che fuori dall'aula.

Si applicano le stesse regole previste per i processi monocratici, in precedenza indicate.

### **Per tutti i processi valgono altresì le seguenti regole:**

i depositi di memorie, istanze e liste testi a cura delle parti potranno essere effettuati -a decorrere dalla emanazione del decreto direttoriale previsto dall'art. 24 comma 4 del dl 137/2020- sia con le modalità cartacee, e sia a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo che sarà indicato nel decreto direttoriale predetto. In quest'ultimo caso la parte che effettua il deposito avrà cura di contattare la cancelleria, al fine di accertare l'avvenuta lavorazione del deposito.

all'interno dell'aula va rispettato il numero di capienza di persone secondo le regole sul distanziamento sociale. Saranno rispettate le indicazioni normative di cui all'art. 23 comma 3 del Dl 137/2020, con possibilità di procedere a porte chiuse.

I processi con un numero di imputati incompatibile con le dimensioni dell'aula in cui devono essere trattati, ove gli imputati non siano soggetti a misura cautelare anche non custodiale, vanno rinviati ad una successiva udienza, quando prevedibilmente si avrà il contenimento dell'emergenza sanitaria e comunque in data successiva al 31.01.2021. Diversamente – ovvero in ipotesi di imputati soggetti a misura cautelare anche non custodiale- sarà necessario individuare all'interno del palazzo di giustizia un'aula idonea allo scopo, assicurandosi che nella data fissata per la trattazione l'aula sia libera.

La Forza Pubblica o il personale del servizio di vigilanza controlleranno che siano rispettati i divieti di assembramento e le prescrizioni (distanze, uso inderogabile di mascherina correttamente indossata, ecc.) anche all'esterno dell'aula e nel cortile antistante il palazzo di giustizia.

## **Settore civile**

### **Tribunale:**

A partire dalla riapertura del Tribunale, i procedimenti civili saranno trattati in via preferenziale mediante trattazione scritta, in tutti i casi in cui ciò sia consentito.

Per i rimanenti processi, che non possono essere trattati con tale modalità, ma per i quali è possibile la trattazione da remoto ai sensi dell'art. 221 comma 7 del Dl 34/2020 (conv. con mod. dalla legge 77/2020), il giudice disporrà la trattazione da remoto, e richiederà apposito consenso alle parti, le quali lo comunicheranno nel termine fissato dal magistrato. In assenza di consenso, che dovrà essere comunque espresso in forma scritta, il giudice disporrà la trattazione sulla base dei criteri che saranno indicati in prosieguo.

Per i processi nei quali si deve procedere necessariamente in presenza (ad esempio perché non vi sia il consenso alla trattazione da remoto, ovvero sia previsto l'esame di testimoni), il giudice:

- al di fuori dei procedimenti cautelari o comunque a suo giudizio urgenti, procederà al loro rinvio ad una successiva udienza, quando prevedibilmente si avrà il contenimento dell'emergenza sanitaria e comunque in data successiva al 31.01.2021, sempre nel rispetto delle *corsie preferenziali*;
- in alternativa, ed in ogni caso per quanto riguarda i procedimenti cautelari o a suo giudizio urgenti, fisserà un massimo di 5-8 processi ad udienza, scaglionati ad orario fisso, tenendo conto dei prevedibili adempimenti da effettuare in ciascun processo. Nella individuazione dei processi da trattare a fini istruttori, il magistrato terrà conto della data di iscrizione a ruolo, dando la precedenza ai fascicoli di più remota iscrizione, ovvero ai fascicoli che richiedono una trattazione urgente (ad esempio i procedimenti cautelari). Le parti valuteranno la possibilità, di comune accordo, di procedere all'esame dei testi con le forme di cui all'art. 257-bis c.p.c.

### **Ufficio del Giudice di Pace.**

Nell'Ufficio del Giudice di Pace, i procedimenti civili saranno trattati con le modalità cartolari, in tutti i casi nei quali ciò sia normativamente possibile. In questo caso il Giudice disporrà tale forma di trattazione, e la comunicazione sarà effettuata alle parti a cura della Cancelleria. Le parti depositeranno le note di trattazione mediante la posta elettronica certificata in uso presso ciascun Ufficio del Giudice di Pace, avendo cura di verificare con la Cancelleria, anche telefonicamente, l'avvenuta lavorazione delle note di trattazione.

Per i processi avanti al Giudice di Pace da trattare in presenza, saranno fissati un numero massimo di 10-15 procedimenti, oltre ad ulteriori procedimenti *ex lege* 689/1981. In quest'ultimo caso, vale a dire per i fascicoli da fissare ai sensi della legge 689/1981, il numero dei processi sarà valutato dallo stesso Giudice di Pace, tenendo conto della prevedibile durata della trattazione di ciascun procedimento. Il Giudice che procede avrà cura di fissare i processi da trattare per fasce orarie, con due processi ogni trenta minuti. In ogni caso avrà cura di tener conto, nella individuazione dei processi da inserire in ciascuna fascia oraria, degli adempimenti previsti per il singolo processo, potendosi pertanto anche derogare al numero dei processi per ciascuna fascia oraria, come indicato in precedenza. In caso di gravosità degli adempimenti, il numero dei processi potrà anche essere ridotto rispetto a quello indicato in precedenza.

I depositi di memorie a cura delle parti potranno essere effettuati sia con le modalità cartacee, e sia a mezzo posta elettronica certificata. In quest'ultimo caso la parte che effettua il deposito avrà cura di contattare la Cancelleria, al fine di accertare l'avvenuta lavorazione del deposito.

**Per tutti i processi valgono altresì le seguenti regole:**

all'interno dell'aula va rispettato il numero di capienza di persone secondo le regole sul distanziamento sociale. Saranno rispettate le indicazioni normative di cui all'art. 23 comma 3 del DL 137/2020, con possibilità di procedere a porte chiuse.

I processi con un numero di presenti incompatibile con le dimensioni dell'aula in cui devono essere trattati, vanno rinviati ad una successiva udienza, quando prevedibilmente si avrà il contenimento dell'emergenza sanitaria e comunque in data successiva al 31.01.2021. Diversamente – vale a dire in ipotesi di processi a trattazione urgente - sarà necessario individuare all'interno del palazzo di giustizia un'aula idonea allo scopo, assicurandosi che nella data fissata per la trattazione, l'aula sia libera.

La Forza Pubblica o il personale del servizio di vigilanza controlleranno che siano rispettati i divieti di assembramento e le prescrizioni (distanze, uso inderogabile di mascherina correttamente indossata, ecc.) anche all'esterno dell'aula e nel cortile antistante il palazzo di giustizia.

**Operatività Procura della Repubblica per il periodo di chiusura del Palazzo di Giustizia**

**Chiarimenti inerenti l'attuazione dell'art. 24 d.l. 28.10.2020 n. 137**

Durante il periodo di chiusura del Tribunale e sino alla riapertura, come già indicato con apposito provvedimento presente nella sezione Avvisi del sito internet della Procura della Repubblica, gli Uffici sono stati e resteranno aperti alle parti e agli Avvocati per il compimento di atti urgenti in relazione a scadenze di termini indifferibili nonché delle attività agli stessi collegati e di quelli sottoposti a termini non depositabili in via telematica, nonché degli atti ritenuti urgenti secondo l'apprezzamento del P.M. precedente; il P.M. di turno valuterà l'indifferibilità di eventuali atti diversi da quelli sopra indicati.

Analogamente sarà garantito l'accesso agli avvocati all'Ufficio DIGIT per visionare i fascicoli e richiedere le relative copie, ricevuto l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p..

Al fine di evitare disservizi, sarà opportuno da parte degli interessati, ove possibile, comunicare con gli Uffici, attraverso un numero di telefono comunicato dalla Procura che avrà cura di verificare la costante risposta di un operatore, al fine di fissare un appuntamento per lo svolgimento delle attività richieste.

Al momento della riapertura del Tribunale torneranno in vigore le disposizioni organizzative previgenti, salvo ulteriori modifiche dovute all'evoluzione della normativa emergenziale primaria.

Si rammenta che, in ogni caso, che in base all'art. 24 co. 1 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, a partire dal giorno 29.10.2020 e sino al 31.01.2021, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze